

Statuto di Associazione di Promozione Sociale MORPHE'

ART. 1 : Costituzione

a) A norma dell'articolo 18 della Costituzione Italiana e degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, si è costituita in data 10 ottobre 2005 l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Morphè", con sede legale in Via San Francesco 75 a Livorno e Sede operativa in via Roma 168 a Livorno.

L'Associazione è una libera associazione di fatto, **senza fini di lucro**, amministrativamente e giuridicamente **autonomo**, la cui durata è illimitata, salvo anticipato scioglimento deliberato dal Consiglio Direttivo .

b) L'Associazione aderisce all'A.C.S.I., **Ente Nazionale di promozione sportiva**, con finalità assistenziali e di promozione sociale, ed usufruisce delle relative agevolazioni e facilitazioni di legge .

ART. 2 : Principi e Scopi Generali

a) L'Associazione promuove il proficuo impiego del tempo libero ed il benessere dei propri associati attraverso iniziative di natura sportiva dilettantistica, culturale, formativa, turistica, editoriale e ricreativa che favoriscano l'equilibrio psicofisico e spirituale anche attraverso tecniche a mediazione corporea ; attua servizi e strutture per lo svolgimento dei momenti di aggregazione finalizzati all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, di tecniche di rilassamento e di riequilibrio energetico, di **attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento dell'attività sportiva** ; promuove, gestisce e coordina le attività sociali ed assistenziali, le attività di tutela ambientale e di solidarietà sociale, le attività didattiche per l'apprendimento, l'aggiornamento e il perfezionamento; favorisce le attività artistiche e culturali (tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, inchieste, seminari, istituzione di biblioteche, proiezione di films e documentari...); gestisce le attività ricreative e del tempo libero in genere, quali spettacoli, bar, mensa, pranzi sociali, ecc..; organizza le attività di formazione (corsi di preparazione e

perfezionamento, costituzione di comitati o gruppi di studio, di ricerca e sperimentazione) e l'attività editoriale: pubblicazione di una rivista, di un bollettino e/o di libri, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, di studi, ricerche e approfondimenti (da distribuire prevalentemente tra i propri associati) ; favorisce lo svolgersi della vita associativa, valorizzando in particolare le iniziative che siano in grado di garantire atteggiamenti e comportamenti attivi utilizzando i metodi del libero associazionismo ; favorisce contatti tra Soci aventi specifici interessi comuni culturali o sportivi, nell'ambito dello spettacolo, della danza e delle arti varie dal vivo, costituendo sezioni per le attività di maggior rilievo ; si propone di essere un punto di incontro per tutti i momenti di aggregazione dei soci che intendono perseguire le finalità statutarie ; promuove e favorisce tutte le attività di formazione sulle tecniche di rilassamento e di riequilibrio energetico finalizzate al raggiungimento del benessere fisico dei propri associati, i quali potranno avvalersi anche di una qualificata assistenza sanitaria ; si propone di esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento : in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti .

b) Per la crescita umana e sociale dei propri soci il Circolo può dunque promuovere e gestire attività culturali, ricreative, turistiche, assistenziali, ambientaliste, educative, di prevenzione sanitaria, ricercando momenti di confronto con le istituzioni pubbliche e con la scuola per contribuire alla realizzazione di progetti territoriali finalizzati, anche in collaborazione con altri sodalizi, per lo sviluppo delle proprie iniziative .

c) L'Associazione si impegna ad esercitare con lealtà le proprie attività osservando i principi e le norme sportive al fine di salvaguardare la funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport .

d) Per il conseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione potrà costituire società strumentali o partecipare alle stesse stipulando convenzioni ed accordi .

ART. 3 : Caratteristiche dell'Associazione

- a) L'Associazione è un istituto giuridicamente ed amministrativamente autonomo ; è **diretto democraticamente attraverso i suoi organi ; garantisce l'uguaglianza e la pari opportunità di tutti i soci .**
- b) **Non ha finalità di lucro, intesa anche come divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge .**

ART. 4 : Soci

- a) All'Associazione possono essere ammessi tutti i cittadini che ne accettino lo Statuto ed i Regolamenti e ne condividano le finalità .
- b) Il Consiglio Direttivo ammette i nuovi soci con le modalità di cui all'art. 5 .
- c) Tutti i cittadini che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e sono eleggibili alle cariche sociali .
- d) **Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci che abbiano un'anzianità di iscrizione di almeno sei mesi, purché : abbiano cittadinanza italiana o di uno Stato della Comunità Europea ; non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato per reati non colposi, a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno ; non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un anno ; non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività a seguito dell'utilizzo di sostanze e metodi che alterino le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive .**
- e) **Non sono ammessi soci temporanei né sono ammesse limitazioni in considerazione della partecipazione alla vita associativa .**
- f) I Soci sono tenuti a versare la quota associativa fissata annualmente dal Consiglio Direttivo, comprensiva dell'importo della tessera. **La quota o contributo associativo non è trasmissibile e/o rivalutabile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte .**

- g) La qualità di Socio si perde : per reiterata morosità nel versamento delle quote associative, per recesso, per esclusione e per decesso .
- h) Le dimissioni devono essere comunicate al Consiglio Direttivo per iscritto e secondo quanto ben specificato nel successivo art. 16 .
- i) I Soci possono essere sospesi o espulsi per i seguenti motivi : qualora non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto ed alle deliberazioni prese dagli organi sociali ; qualora, in qualsiasi modo, arrechino danni morali e materiali all'Associazione ; quando si rendano morosi rispetto al pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo .
- l) I Soci espulsi o sospesi per morosità, potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione .
- m) Per la sospensione e le radiazioni si fa riferimento al successivo art. 15 .
- n) **Tutti i soci si impegnano a risolvere ogni questione o controversia esclusivamente nell'ambito dell'Associazione attraverso i suoi organismi, pena l'immediata espulsione dall'Associazione stessa .**

ART. 5 : Aspiranti soci : ammissione e diniego di ammissione

- a) La richiesta di ammissione a socio dà diritto a ricevere immediatamente la tessera nazionale dell'A.C.S.I. . La ricezione di tale tessera, se la stessa non viene ritirata dal Consiglio Direttivo entro 30 (trenta) giorni, convalida l'ammissione definitiva del richiedente .
- b) Sul libro dei verbali del consiglio direttivo verrà regolarmente riportato il verbale di ammissione del nuovo socio . Dal verbale devono risultare le motivazioni che hanno portato all'ammissione o al diniego di ammissione degli aspiranti soci . Contro il diniego del Direttivo non è ammesso alcun tipo di opposizione se non proponendo l'unico ricorso all'Assemblea dei Soci .
- c) Sia la proposizione del ricorso che la conseguente decisione avranno luogo con le modalità ed i tempi di cui all'art. 15 del presente Statuto .
- d) La sede sociale è adibita all'espletamento delle attività statutarie ed al conseguimento dei fini sociali . I Soci hanno diritto di frequentare la sede sociale, di partecipare alle iniziative

promosse dall'Associazione, di usufruire delle strutture del sodalizio nonché delle agevolazioni e dei servizi connessi all'A.C.S.I. .

ART. 6 : Gli Organi Sociali

Sono organi dell'Associazione : l'Assemblea dei Soci ; il Consiglio Direttivo ; il Presidente; il Vicepresidente ; il Segretario ; il Collegio dei Garanti Probiviri e Revisori .

ART. 7 : L'Assemblea

a) L'Assemblea dei Soci, **Organo sovrano dell'Associazione**, è composta da tutti i soci in regola con i versamenti delle quote associative ed è convocata dal Consiglio Direttivo ordinariamente una volta all'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta lo stesso lo ritenga necessario . L'Assemblea deve essere convocata anche su richiesta motivata di un quinto dei Soci.

b) Non sono ammesse deleghe . L'Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei Soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei soci presenti . La convocazione deve essere effettuata mediante preavviso affisso nella bacheca della sede sociale operativa del Circolo almeno 20 (venti) giorni prima della riunione .

Gli inviti e gli avvisi devono specificare il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno dei lavori .

c) L'Assemblea ordinaria **approva il bilancio preventivo ed il resoconto economico e finanziario consuntivo nonché il resoconto patrimoniale** . Esamina e delibera su ogni questione ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo . **Le deliberazioni dell'Assemblea ed i resoconti economici e finanziari saranno resi noti ai soci a mezzo avviso affisso nella bacheca della sede sociale operativa del Circolo nei 20 (venti) giorni successivi alla riunione e tutto deve essere trascritto nell'apposito libro dei verbali delle Assemblee dei Soci** .

d) L'Assemblea, chiamata a pronunciarsi su modificazioni dello Statuto, sul ritiro dell'adesione all'A.C.S.I., sull'approvazione del resoconto, sullo scioglimento del Sodalizio e sui ricorsi contro i provvedimenti disciplinari e di non ammissione, delibera in seconda convocazione con voti

favorevoli corrispondenti almeno ai tre quarti dei Soci presenti e all'unanimità del Consiglio Direttivo .

e) **L'Assemblea elegge, alla scadenza dei mandati o in caso di dimissioni o decadenza, il Presidente e gli altri organi dell'Associazione** . Le elezioni si svolgono ogni quattro anni e a scrutinio segreto e devono essere indette con un preavviso ai Soci di almeno 20 (venti) giorni, mediante avviso affisso nella bacheca della sede sociale operativa . Le modalità di svolgimento delle elezioni saranno stabilite con apposito Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea dei Soci . Detto regolamento dovrà, comunque, **prevedere il principio del voto singolo a norma dell'art. 2532, comma 2, C.C. attualmente in vigore** .

ART. 8 : Il Consiglio Direttivo

- a)
- stabilisce il programma delle attività sociali secondo gli scopi perseguiti dall'Associazione;
 - designa i collaboratori tecnici preposti alle attività sociali ;
 - predisporre il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario consuntivo nonché il rendiconto patrimoniale ;
 - è responsabile degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto del Sodalizio ;
 - decide l'importo della quota associativa annuale e delle quote suppletive per specifiche attività o servizi ;
 - decide sulle eventuali controversie che dovessero insorgere fra i soci e sulle eventuali misure disciplinari da infliggere ai soci ;
 - ratifica l'ammissione o meno degli aspiranti soci a mente della lettera b) dell'art. 5 .

b) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici membri. Essi durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili alla scadenza del mandato . Qualora durante il corso del mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, subentreranno per cooptazione i Soci che nei risultati delle votazioni hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto .

c) I Consiglieri subentranti nella carica vi permangono fino alla scadenza del periodo che sarebbe spettato di diritto ai membri sostituiti .

d) Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente per discutere in ordine agli argomenti dell'o.d.g. e, straordinariamente, ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o su richiesta di almeno due terzi dei membri del Consiglio oppure su richiesta del Collegio dei Garanti Probiviri e Revisori .

e) Esso delibera validamente in prima convocazione con l'intervento di metà più uno dei suoi componenti .

f) In seconda convocazione il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta qualunque sia il numero dei presenti . A parità di voti prevale il voto del Presidente . In caso di assenza o impedimento del Presidente, subentra con eguali funzioni e prerogative il Vicepresidente .

g) **Nessun compenso** spetta ai componenti del Consiglio Direttivo o ai Soci Delegati ad attività, **salvo** il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento degli incarichi sociali e le indennità come per Legge. **Gli incarichi svolti dai cittadini che prestano attività volontaria sono completamente gratuiti .**

h) **I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche sociali in altre Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina .**

ART. 9 : Il Presidente

a) Il Presidente dell'Associazione viene eletto direttamente dall'Assemblea secondo il punto d) dell'art. 7 . Ha la **legale rappresentanza dell'Associazione** stessa ed ha la **gestione delle attività** ("gestione" intesa come reale ed effettivo controllo personale delle entrate e delle uscite relative all'organizzazione delle attività svolte e potere di firma esclusiva sui c/c bancari del Circolo).

b) Convoca e presiede il Consiglio Direttivo, convoca l'Assemblea dei Soci e ne esegue le deliberazioni . Dura in carica 4 anni e può essere rieletto alle scadenze dei mandati .

c) Il Presidente dell'Associazione è responsabile degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione e firma la corrispondenza dispositiva che impegni comunque

l'Associazione . Per questi motivi, il candidato alla presidenza, dovrà avere almeno i seguenti requisiti :

a) anzianità d'iscrizione all'A.C.S.I. ; b) esperienza maturata negli anni ; c) affidabilità dimostrata negli incarichi ; d) disponibilità nei confronti di tutti i soci ; e) proselitismo crescente nel tempo ; f) gradimento da parte del Presidente Provinciale dell'Ente affiliante .

d) Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro 20 (venti) giorni dalla elezione di quest'ultimo ; tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione e, immediatamente, al Presidente Provinciale dell'Ente Affiliante .

ART. 10 : Il Vicepresidente

Il Vicepresidente dell'Associazione sostituisce il Presidente in caso di impedimento o di prolungata assenza dello Stesso . Dura in carica 4 (quattro) anni e può essere rieletto alla scadenza del mandato. Collabora con il Segretario nel preparare lo schema di bilancio preventivo, di rendiconto economico e finanziario consuntivo e di rendiconto patrimoniale, così come proposto dal Presidente. Collabora con il Presidente nella organizzazione e nella gestione delle attività .

ART. 11 : Il Segretario

Il Segretario prepara, in collaborazione con il Vicepresidente, lo schema di bilancio preventivo, di rendiconto economico e finanziario consuntivo e di rendiconto patrimoniale, così come proposto dal Presidente il quale, previo esame degli stessi schemi, sottopone il tutto all'approvazione del Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Garanti Probiviri e Revisori per il successivo inoltro all'Assemblea ordinaria che approva a mente del punto d) dell'art. 7 del presente Statuto ; tiene aggiornato il libro dei soci, i registri e i documenti contabili ; provvede al disbrigo della corrispondenza ; compila i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo ; firma la corrispondenza che comunque non comporti impegni per l'Associazione ; collabora per la buona riuscita di tutte le attività del Sodalizio ; provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento autorizzato delle

spese ed è responsabile della regolare tenuta dei libri contabili . Prende in consegna i beni mobili ed immobili a disposizione dell'Associazione e mantiene aggiornati i libri degli inventari.

ART. 12 : Il Collegio dei Garanti Probiviri e Revisori

- a) Il Collegio dei Garanti Probiviri e Revisori è costituito da tre membri, elegge nel suo seno il Presidente del Collegio, assicura l'osservanza dello Statuto ed esercita il controllo amministrativo su tutti gli atti di gestione compiuti dall'Associazione , accerta che la contabilità sia tenuta secondo le norme prescritte, esamina i bilanci e propone eventuali modifiche, accerta periodicamente la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e di quelli ricevuti dall'Associazione a titolo cauzionale, verifica l'inventario, controlla il conto consuntivo, redige una relazione di presentazione dei bilanci e dei resoconti all'Assemblea dei Soci . Il Collegio decide in merito ad eventuali arbitrati ed assicura l'ordinato svolgersi della vita sociale, anche decidendo, in prima istanza, sui ricorsi dei soci . E' raccomandata la sua previsione in particolar modo quando si ricevono contributi da parte della pubblica amministrazione .
- b) I membri del Collegio vengono nominati per la durata di 4 (quattro) anni, possono essere confermati, sostituiti e revocati con le stesse modalità previste per i membri del Consiglio Direttivo e sono tenuti a verbalizzare i propri atti .
- c) Se il Consiglio Direttivo, per qualsiasi ragione, dovesse decadere anticipatamente, **i membri del Collegio non decadono, ma continuano nella loro funzione** partecipando, altresì, alle riunioni della Presidenza con voto consultivo .

ART. 13 : Il Patrimonio

- a) Il patrimonio dell'Associazione è costituito :
- dai beni mobili ed immobili di proprietà e comunque acquisiti ;
 - dai beni mobili ed immobili provenienti da donazioni e lasciti .
- b) Il patrimonio dell'Associazione deve essere destinato al perseguimento dei fini statuari .
- c) **Gli eventuali utili di gestione devono essere reinvestiti per finalità istituzionali .**

ART. 14 : Le Entrate ed il resoconto

a) Le entrate sono costituite :

- dalle quote di iscrizione e di frequenza ; da obbligazioni, elargizioni, lasciti di enti o di privati ;
- da contributi delle Amministrazioni Comunali e di altri Enti Pubblici e Privati ; da redditi ;
- da eventuali entrate derivanti dallo svolgimento delle attività sociali .

b) L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, in coincidenza con l'anno solare . Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predispone il **resoconto consuntivo** e gli altri documenti di cui al punto a) dell'art. 8 del presente Statuto . Il tutto dovrà essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione che dovrà avvenire entro il 30 aprile successivo (entro 120 giorni dalla chiusura dell'annata, come per legge) .

c) La responsabilità della gestione dell'Associazione è assunta solidalmente dal Direttivo .

ART. 15 : Le Sanzioni

Le sanzioni disciplinari che possono essere inflitte ai Soci del Sodalizio sono : la deplorazione; la sospensione ; la espulsione o radiazione . Dette sanzioni sono adottate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione . Contro i provvedimenti in parola non è ammesso alcun tipo di opposizione se non proponendo l'unico ricorso da presentarsi, tramite i Garanti Probitivi e Revisori di cui all'art. 12 lettera "a" (che decideranno in prima istanza sull'ammissibilità del ricorso), entro 15 (quindici) giorni dalla data di notificazione del provvedimento, all'Assemblea dei Soci che si pronuncerà entro 3 (tre) mesi con la maggioranza prevista dal precedente art. 7 punto d) .

ART. 16 : Dimissioni

a) I Soci possono dare le dimissioni in qualsiasi momento purché non siano pendenti impegni economici assunti dall'Assemblea per investimenti ed interventi straordinari . Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo . Il socio dimissionario è tenuto alla restituzione della tessera all'atto della presentazione delle dimissioni .

b) Le dimissioni da organismi, incarichi e funzioni debbono essere espresse per iscritto al Consiglio Direttivo con appropriata motivazione .

c) Il Consiglio Direttivo ha facoltà di discutere e di chiedere eventuali chiarimenti prima di ratificare le dimissioni . In caso di dimissioni dal Consiglio Direttivo, subito dopo la ratifica da parte dell'organo stesso, spetta al Presidente dare comunicazione al subentrante (o ai subentranti) delle variazioni avvenute, avvertendo, altresì, il Presidente dell'A.C.S.I. Provinciale .

ART. 17 : Scioglimento dell'Associazione

a) Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire, in 1^a convocazione, con decisione dell'Assemblea e con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci presenti all'adunanza purchè questi rappresentino almeno il 50% più uno del corpo sociale e con il voto all'unanimità del Consiglio Direttivo . In 2^a convocazione con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti, qualunque sia il numero dei presenti e con il voto all'unanimità del Consiglio Direttivo .

b) **In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto ad altre Associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge .**

ART. 18 : "Privacy"

a) In ottemperanza del D.lgs. 196 del 30.06.2003 sulla "Privacy" (Tutela dei dati personali), gli organi statuari dell'Associazione, la sede provinciale, regionale e nazionale dell'A.C.S.I. utilizzeranno i dati dei Soci esclusivamente per promuovere ed informare sulle attività dell'Associazione A.C.S.I., previa autorizzazione da parte degli stessi .

b) **La cancellazione dei dati sarà effettuata in qualsiasi momento, previa richiesta degli interessati .**

ART. 19 : Modifiche statutarie

a) Il presente Statuto può essere modificato con decisione dell'Assemblea straordinaria ;

b) In prima convocazione le variazioni sono approvate dalla maggioranza dei presenti purché questi rappresentino almeno la metà più uno del corpo sociale . In seconda convocazione dalla maggioranza dei presenti indipendentemente dal numero degli intervenuti ;

c) Per le variazioni imposte da futura legislazione civile o fiscale è competente il Consiglio Direttivo . Prima della loro attuazione le variazioni saranno sottoposte all’approvazione dell’Ente Nazionale di appartenenza .

ART. 20 : Disposizioni Finali

L’Associazione si impegna a conformarsi con lealtà alle **norme ed alle direttive del C.O.N.I., alle norme ed alle direttive dell’ACSI**, al suo Statuto ed ai suoi Regolamenti ed alle istruzioni diramate dal Presidente Provinciale, il quale è esonerato da qualsiasi responsabilità, sia oggettiva che soggettiva, in merito alla mancata ottemperanza alle norme ed alle istruzioni di cui sopra .

Per quanto non contenuto nel presente Statuto valgono le norme contenute nello Statuto Nazionale dell’ACSI ed eventualmente nel Regolamento Organico e, in ultima istanza, nelle leggi in materia .

Il presente Statuto, che si compone di n. 12 pagine, questa compresa fino a qui, è stato approvato dall’Assemblea dei Soci nella seduta di costituzione indicata in epigrafe svoltasi nella sede sociale operativa dell’Associazione . Esso forma piena legge nei confronti di tutti gli associati che lo accettano, lo osservano e lo fanno osservare nell’integralità dei suoi contenuti ed è parte integrante dell’atto costitutivo allegato .

Firme dei soci intervenuti :

Cognome e nome in stampatello

FIRME

.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....